



ALLEGATO A

COMUNE DI PISTOIA

SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
U.O. URBANISTICA

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DA ONERI DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER LE CHIESE E GLI ALTRI
EDIFICI RELIGIOSI,
I CENTRI SOCIALI, E LE ATTREZZATURE CULTURALI E
SANITARIE**

Approvato con delibera di C.C. n° **56** del 22.07.2024

INDICE

Premesse: Quadro normativo di riferimento

Art.1 – Finalità	pag. 3
Art.2 – Oggetto del Regolamento	pag. 4
Art.3 – Soggetti beneficiari del contributo	pag. 4
Art.4 – Determinazione delle somme disponibili	pag. 5
Art.5 – Utilizzazione degli importi	pag. 5
Art.6 – Tipologia degli interventi ammessi a contributo	pag. 6
Art.7 – Avviso Pubblico per l’ammissione ai contributi	pag. 8
Art.8 – Criteri di esclusione e ripartizione	pag. 8
Art.9 – Presentazione delle istanze: termini e documentazione	pag. 9
Art.10 – Elenco istanze ammesse a contributo e assegnazioni	pag. 9
Art.11 – Modalità di liquidazione dei contributi	pag. 9
Art.12 – Termini e inadempienze	pag. 10
Art.13 – Entrata in vigore	pag. 10

Premesso che:

- l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per chiese ed altri edifici religiosi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie è attualmente disciplinata dall'art. 184, comma 4, della L.R.65/2014, con cui si dispone la competenza del Consiglio Regionale ad individuare le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori determinando altresì i criteri generali per la liquidazione dei contributi stessi;
- la stessa L.R.65/2014, all'art. 62 comma 5, definisce le "opere di urbanizzazione secondaria";
- l'art. 250 della L.R.65/2014 detta che fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 184, comma 5, e di cui all'articolo 185, comma 4, si applicano le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), A5, B, C e D allegate alla L.R.1/2005;
- la Tabella "A5" allegata alla L.R. n.1/05, come successivamente aggiornata, da ultimo, con la D.G.R. n.904 del 19/10/2009, stabilisce l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali massime del 10% per "chiese ed altri istituti per servizi religiosi" e dell'9% per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie";

Preso atto che la Regione Toscana:

- già con l'art.14 della L.R. n.41/1984, (così come sostituito dall'art.19 della ex L.R. n.52/99, a sua volta modificata dalla L.R. n.43/2003), attribuiva al Consiglio Regionale il compito di definire i criteri di utilizzazione delle somme relative alle opere di urbanizzazione che facciano carico a soggetti diversi dai Comuni;
- in ossequio a tale norma il Consiglio Regionale fissava i predetti criteri dapprima con la D.C.R. n.225/1987 ed in seguito con la D.C.R. n.84/1989;
- con D.G.R. n.767/2000, all'art.19, la Regione Toscana disponeva che: "pur essendo stata abrogata la L.R. n.41/84, e fino a nuove disposizioni, trova ancora applicazione, in ordine ai soggetti beneficiari ed alle tipologie di opere finanziabili, la suindicata D.C.R. n.84/1989";
- con D.G.R. n.1323/2003 la Regione emanava un'ulteriore circolare in materia di oneri di urbanizzazione con la modifica delle percentuali di incidenza degli oneri di cui trattasi al 9% e all'8%;
- con D.G.R. n.904 del 19/10/2009, la Regione ha infine aggiornato l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali del 10% per "chiese ed altri istituti per servizi religiosi" e dell'9% per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie";
- ad oggi la Regione Toscana non ha ulteriormente legiferato al riguardo;

Dato atto che il Comune di Pistoia, in ossequio ed in applicazione delle leggi e delle regolamentazioni sovra ordinate, emanava nel tempo vari atti applicativi conseguenti alle disposizioni di cui sopra.

Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende aggiornare e definire univocamente i criteri di assegnazione e ripartizione nonché l'iter procedurale relativo ai contributi di cui trattasi, approvando a tal fine uno specifico Regolamento.

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Pistoia riconosce la funzione e l'utilità sociale, attribuita dalle normative nazionali e regionali, alle chiese e ai servizi religiosi e ai centri per attività sociali, culturali e ricreative, così come individuati dall'art. 62 comma 5 della L.R.65/2014, quali opere di urbanizzazione secondaria, in quanto servizi sociali a supporto dell'insediamento umano;

Il Comune provvede pertanto, ai sensi dall'art.184, comma 4, della L.R.65/2014 e s.m.i., alla concessione dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria a favore delle

“Chiese e di altri edifici per servizi religiosi” e ai “Centri sociali e per le attrezzature culturali e sanitarie”.

A tal fine, approva annualmente, secondo i principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, un apposito **Avviso Pubblico** per la selezione delle domande pervenute dai soggetti interessati.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di liquidazione dei contributi a favore delle “Chiese e di altri edifici per servizi religiosi” e ai “Centri sociali e per le attrezzature culturali e sanitarie”, così come previsto all’art. 184, comma 4, della L.R.65/2014 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale.

Art. 3 - Soggetti beneficiari del contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo sono le “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e i “Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie” individuati sulla base delle seguenti definizioni come riprese dall’art.5 della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n.84/1989:

- a) Per “**Chiese e altri edifici per servizi religiosi**” sono da intendersi gli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l’esercizio del ministero pastorale e le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste e previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

Ai contributi oggetto del presente regolamento possono accedere l’insieme dei culti ammessi nello Stato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso;

Per le opere della Chiesa Cattolica le domande devono essere presentate dalle singole parrocchie previa indicazione dell’Autorità Diocesana competente, per le altre confessioni religiose le domande devono essere presentate dalle rappresentanze ufficiali legalmente riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge 1159/1929;

Le domande, anche relative a più immobili, devono essere presentate con eventuali proposte di priorità tra gli interventi richiesti e devono essere sempre firmate anche dal/dai proprietari degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione, dimostrando in questo caso il mantenimento del diritto di godimento per almeno 10 anni;

- b) Per “**Centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie**” sono da intendersi gli immobili e le loro pertinenze destinati appunto alle attività civiche sociali, culturali, ricreative e sanitarie, degli Enti o delle Associazioni a tali fini costituite;

Per i “Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie” le domande devono essere presentate dal responsabile o legale rappresentante dell’Ente o dell’Associazione e dai/dal proprietario degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di

godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione, dimostrando in questo caso il mantenimento del diritto di godimento per almeno 10 anni;

Posso partecipare gli enti del Terzo settore nei termini della L.106/2016 e L.R. n°65 /2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo Settore toscano” e gli Enti iscritti all’anagrafe delle O.N.L.U.S., nel periodo transitorio e fino alla definitiva abrogazione della stessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

2. I richiedenti, per poter accedere ai contributi provenienti dagli oneri di urbanizzazione secondaria dovranno comunque dimostrare, mediante apposita Relazione, una pluriennale attività sul territorio negli specifici settori di attività;
3. Sono esclusi dal godimento del contributo gli edifici adibiti alle attività di cui trattasi, così come definiti dal precedente comma, nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda e fino al termine di destinazione d’uso dei locali, apparecchi del tipo “slot machines” idonei al gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.

Art. 4 - Determinazione delle somme disponibili

1. La Giunta Comunale, nell’ambito del procedimento di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, in ottemperanza all’art. 184 comma 4 della L.R.65/2014 , propone al Consiglio Comunale di istituire apposito finanziamento di spesa, determinato quale misura percentuale delle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria;
2. Le percentuali massime attribuibili alle chiese ed altri edifici per servizi religiosi e ai centri sociali e per attrezzature culturali e sanitarie, sono quelle da ultimo stabilite con il D.P.G.R. Toscana n.904 del 19/10/2009. Il presente Regolamento si adeguerà automaticamente, senza bisogno di ulteriori approvazioni, ad eventuali modifiche delle percentuali stabilite da successivi atti normativi regionali;
3. Rispetto alle percentuali massime individuate dalla Regione Toscana, gli eventuali importi derivati dalla non attribuzione o dalla rinuncia dei soggetti richiedenti, potranno essere utilizzati dall’Amministrazione Comunale sia per rifinanziare il capitolo di spesa relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria per l’anno seguente, sia per il finanziamento di altre tipologie di opere di urbanizzazione secondaria, come individuate dall’art. 62 comma 5 della L.R.65/2014 in analogia a quanto previsto dall’art.9 della D.C.R.T. n.84/1989;
4. Il Servizio Finanziario, con proprio specifico atto, ratifica annualmente le quote degli oneri sopradetti da destinare rispettivamente alle chiese ed altri edifici per servizi religiosi e ai centri sociali e per attrezzature culturali e sanitarie e, contestualmente, comunica gli importi al Servizio comunale all’uopo individuato, inviando specifica comunicazione per la successiva gestione dell’Avviso Pubblico di selezione.

Art. 5 - Utilizzazione degli importi

1. Le entrate di cui al precedente art.4, come previsto dall’art.3 della D.C.R.T. n.84/1989, potranno essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di: nuove opere, attrezzature, impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti; sono pertanto escluse dalla contribuzione le opere individuabili quali manutenzione ordinaria;
2. Le opere da realizzare devono essere ubicate nel territorio comunale;

3. Le opere non devono essere già realizzate e non possono esserlo fino all'assegnazione del contributo, salvo motivi di comprovata urgenza e necessità, e comunque in tal caso senza dar seguito ad obblighi o pretese di assegnazione derivanti dalle richieste inoltrate;
4. E' ammessa una contribuzione che copra al massimo fino al 80% delle spese sostenute al lordo di IVA, imposte, etc.;
5. Sono incluse in tale conteggio, e potranno essere rimborsate, le spese tecniche (di progettazione, di direzione lavori, di controllo della sicurezza, etc.), al netto di ogni onere, sostenute dai richiedenti e direttamente connesse agli interventi per cui si chiede la contribuzione, e fino ad un importo non superiore al 10% dell'ammontare netto dei lavori o delle altre spese sostenute;
6. Il contributo comunale non potrà essere erogato qualora, per il medesimo intervento o porzione di intervento, il Soggetto richiedente abbia già beneficiato di analogo contributo erogato da pubbliche amministrazioni (dove per pubbliche amministrazioni si intendono gli Enti inseriti nell'elenco ISTAT redatto e aggiornato annualmente ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 196/2009);
7. Qualora gli interventi da realizzare riguardino immobili dove risulta una promiscuità tra le attività religiose, educative, sociali, culturali, ricreative e sanitarie e quelle di pubblico esercizio legalmente autorizzato, o comunque diverse da quelle ammissibili a contributo, la percentuale massima di contribuzione di cui al precedente comma 4, (80%), sarà proporzionalmente ridotta in funzione della percentuale di superficie utile utilizzata a fini non sociali; tuttavia, in considerazione del possibile uso promiscuo degli spazi, sia per le attività a carattere sociale che per il pubblico esercizio, la percentuale di riduzione calcolata sarà dimezzata.
8. I lavori per i quali si richiede la contribuzione dovranno essere eseguiti entro e non oltre i termini temporali previsti dalla vigente normativa, e più precisamente dovranno essere avviati, previo ottenimento dei titoli abilitativi edilizi e di ogni altra autorizzazione o null osta necessario, entro 1 (uno) anno dalla data di assegnazione del contributo e ultimati e regolarizzati entro 3 (tre) anni dalla stessa data, pena la decadenza e la revoca dall'assegnazione stessa, come disposto dall'art.12 del presente Regolamento.
E' possibile presentare motivata istanza di proroga a tale termine che potrà essere concessa, previa verifica e redazione di istruttoria scritta da parte degli uffici comunali, dal Responsabile del Servizio competente con proprio atto formale;
9. Il Comune di Pistoia, in virtù della propria autonomia decisionale sulla destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, stabilisce di escludere dall'assegnazione dei contributi di cui trattasi le richieste pervenute da parte di soggetti nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda e fino al termine di destinazione d'uso dei locali previsto al precedente art. 3 comma 3, apparecchi del tipo "slot machines", come individuati all'art.110, commi 3, 6 e 7, del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 6 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

1. **Sono ammessi** a contributo gli interventi di seguito elencati, cumulabili, con l'assegnazione di specifico punteggio, ai fini della eventuale scelta discrezionale di cui al successivo art.8, comma 3:
 - a. adeguamenti normativi strutturali – (punti 15);

- b. adeguamenti normativi igienico-sanitari – (punti 10);
- c. adeguamenti normativi impiantistici – (punti 9).
- d. eliminazione o superamento delle barriere architettoniche – (punti 13);
- e. opere volte al risparmio energetico – (punti 10);
- f. manutenzione straordinaria – (punti 6);
- g. ristrutturazione – (punti 5);
- h. restauro – (punti 4);
- i. ricostruzione e ampliamento – (punti 3);
- j. nuova edificazione – (punti 2);
- k. acquisto di immobili funzionali allo svolgimento delle attività – (punti 1).

Ulteriore punteggio verrà assegnato per:

- l. interventi esterni al centro storico di Pistoia – (punti 4);
 - m. numero abitanti della frazione, nel caso di intervento esterno alla frazione si attribuisce quello della frazione più prossima, individuate dai dati anagrafici, come risultanti dalla pubblicazione annuale sul portale del Sistema Informativo Territoriale del Comune, con punteggio inversamente proporzionale al numero degli abitanti (punti da n a 1, dove n è il numero delle domande presentate, ordinando dalla frazione con più abitanti, punteggio 1, alla frazione con meno abitanti punteggio n);
 - n. distanza radiale dal centro storico di Pistoia (43°55'59.59"N 10°55'04.44"E) con punteggio maggiore per gli interventi più lontani (punti da n a 1, dove n è il numero delle domande presentate, ordinando dalla distanza minore, punteggio 1, alla distanza maggiore punteggio n);
 - o. valore del progetto ed utilità per la comunità che ne usufruisce (solo per Centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie) (da n a 1, dove n sta per numero domande).
 - p. interventi situati in aree collinari o montane, su beni immobili localizzati al di sopra dei 350 m. di altitudine, punti 3.
2. **Sono esclusi** dall'assegnazione del contributo:
- 1. gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - 2. gli interventi finalizzati all'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari, veicoli o altri oggetti non permanentemente integrati negli involucri edilizi;
 - 3. i singoli interventi che abbiano già usufruito di contributi negli anni precedenti, salvo i casi in cui, per le quote parte non finanziate, suddivise in successivi stralci autonomamente funzionali e preliminarmente individuati, sia stata presentata ed ottenuta una richiesta di assegnazione.

4. Si ritiene equiparato alla nuova edificazione l'acquisto di immobili e pertanto:
 - a. potranno essere richiesti contributi ai sensi del presente Regolamento anche per gli acquisti immobiliari per i quali è già stato stipulato un atto preliminare di compravendita e per i quali il contratto di acquisto è previsto entro l'anno di riferimento dell'avviso pubblico comunale.
 - b. gli immobili da acquistare dovranno essere destinati agli usi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa regionale con vincolo decennale di destinazione d'uso, con atto d'obbligo registrato e trascritto; potranno essere oggetto di richiesta di contribuzione anche immobili per i quali siano state avviate le procedure per il cambio della destinazione urbanistica così da renderla compatibile con quelle previste dalla pianificazione vigente al momento della presentazione della domanda.

Art. 7 - Avviso pubblico per l'ammissione ai contributi

1. Preso atto delle somme disponibili, ed entro 60 giorni dalla comunicazione del Servizio Finanziario di cui al precedente comma 4 dell'art.4, il Responsabile del Servizio cui è assegnata la gestione dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi, provvede a pubblicare specifico Avviso Pubblico per l'assegnazione dei contributi determinati ai sensi dello stesso art.4 del presente Regolamento e ad esperire ogni altro adempimento conseguente e necessario;
L'avviso può essere emanato anche con cadenza biennale o superiore in relazione all'ammontare delle disponibilità, su indicazione espressa della Giunta Comunale, che propone al Consiglio l'eventuale deliberazione di trasferimento delle somme non utilizzate al/ai successivi esercizi finanziari
2. Con lo stesso Avviso Pubblico si stabiliscono il termine e le modalità per la presentazione delle istanze e si riportano i criteri specifici che saranno utilizzati per l'attribuzione dei contributi;
3. L'Avviso è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, e della pubblicazione se ne darà notizia attraverso i quotidiani locali di maggior diffusione, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere comunque attivate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Criteri di esclusione e ripartizione

1. L'importo massimo del contributo stanziato dal Comune per ciascun intervento dovrà essere pari o inferiore a € 50.000.
2. Con l'intento di riequilibrare i finanziamenti tra i soggetti beneficiari dei contributi, si dispone di escludere dall'assegnazione chi ha già ottenuto, una cifra complessivamente pari o superiore ai 25.000,00 euro nel quinquennio precedente a quello della richiesta;
3. In caso di più richieste l'elargizione avverrà nei termini del punteggio conseguito ai sensi dell'art.6; nel caso di punteggio corrispondente si procederà all'estrazione dell'intervento, il progetto escluso per estrazione riceverà punti 4 al momento della nuova presentazione nell'anno successivo;
4. Il Dirigente responsabile del Servizio può formulare una proposta di deliberazione, alla Giunta per l'inoltro al Consiglio comunale per l'eventuale approvazione, difforme dai criteri

prescritti dal presente Regolamento quando sussistano motivate ragioni di interesse o di incolumità pubblica che rendano improcrastinabile la realizzazione di interventi di salvaguardia per uno dei beni tra quelli sui quali è ammissibile una richiesta di contributo, ovvero per altre opere di urbanizzazione secondaria.

Art. 9 – Presentazione delle istanze: termini e documentazione

1. Con determinazione dirigenziale si procederà alla definizione dei modelli di domanda, della documentazione da presentare, nonché delle modalità di liquidazione.
2. La definizione dei modelli dovrà puntare a una riduzione degli adempimenti, nella fase iniziale di presentazione della domanda, anche al fine di non disincentivare la partecipazione di Enti che si basano prevalentemente sul volontariato, in ogni caso la documentazione minima, a firma di tecnico abilitato, sarà la seguente:
 - computo metrico estimativo,
 - relazione tecnica esplicativa,
 - documentazione fotografica,
 - planimetria indicante le aree oggetto d'intervento, con la precisazione di eventuali altre adibite ad attività diverse.

Art. 10 - Elenco istanze ammesse a contributo e assegnazioni

1. Il Responsabile del Servizio preposto, con proprio atto, sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al presente Regolamento ed all'Avviso Pubblico di cui all'art 7, predispone due distinti elenchi, uno per ognuna delle due tipologie ammesse a contributo, e provvede, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle richieste indicato nell'Avviso Pubblico, all'approvazione formale delle graduatorie, all'impegno delle somme disponibili per ciascuna tipologia e all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari. Copia dell'atto determinativo sarà trasmessa sia ai richiedenti che al Responsabile del Servizio Finanziario.
2. Il Servizio preposto, nel caso di proposte di assegnazione comprendenti più interventi su immobili distinti - vedi art.3, comma 1, lett. a), 4° capoverso, terrà conto nelle assegnazioni delle eventuali priorità indicate nelle richieste stesse.

Art. 11 - Modalità di liquidazione dei contributi

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza di liquidazione il Servizio preposto provvederà ad effettuare, tramite i propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulle dichiarazioni rilasciate e sulla conformità dei lavori effettuati e ammessi a contributo rispetto alla documentazione depositata, anche mediante sopralluogo;
2. La liquidazione del contributo avverrà a fronte della presentazione della domanda corredata di:
 - a. fatture o ricevute inerenti la quota da elargire, debitamente quietanzate, sulle quali dovrà essere riportata la dicitura "per contributi da oneri di urbanizzazione secondaria";
 - b. copia della comunicazione di fine lavori delle opere, redatta dal Direttore dei Lavori e presentata con dichiarazione della loro realizzazione in conformità ai titoli abilitativi posseduti, nonché di rispetto e/o di superamento del computo metrico presentato, alla luce dell'art. 5 comma 4.
 - c. nel caso sia necessaria la presentazione della certificazione di abitabilità/agibilità prima dell'utilizzo dell'opera, la liquidazione del contributo avverrà solo dopo la regolare presentazione della stessa.

3. La liquidazione potrà essere richiesta anche per successivi stati di avanzamento lavori di importo superiore ai 10.000 euro ma solo per le opere completate e funzionalmente autonome; nel caso di acquisti immobiliari il contributo verrà concesso in un'unica soluzione alla presentazione della copia del contratto registrato e trascritto.
4. La liquidazione è disposta dal Responsabile del Servizio preposto con proprio specifico atto di cui autorizza il Servizio Finanziario alla liquidazione dei contributi sulla base dell'importo ammesso a contributo e dietro la presentazione di fatture, ricevute e certificati di pagamento per opere ultimate e regolarmente certificate da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 149 della L.R.65/2014;
5. La concreta liquidazione sarà effettuata direttamente dal Servizio Finanziario cui gli uffici tecnici trasmetteranno l'autorizzazione in linea tecnica, la copia del verbale di sopralluogo, la copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute, i dati bancari di riferimento dell'ente richiedente ed il relativo codice IBAN, e ogni altro atto e documentazione ritenuta necessaria.

Art. 12 – Termini e inadempienze

1. Nel caso in cui alla scadenza dei termini, concessi ai sensi della L.R.65/2014 per il completamento degli interventi edilizi, gli interventi ammessi a contributo non siano stati realizzati e/o ultimati, le quote di finanziamento assegnate e non ancora erogate possono essere dichiarate decadute;
2. I soggetti beneficiari ammessi a contributo che si trovino nella necessità di rinunciare, e quindi di recedere dagli impegni previsti nel Regolamento, devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al Comune di Pistoia;
3. Il Responsabile del Servizio preposto provvederà a darne comunicazione al Servizio Finanziario che potrà dovrà proporre, alla Giunta per l'inoltro al Consiglio comunale per l'eventuale approvazione, di destinarle eventualmente ad incremento della disponibilità degli stessi fondi per l'anno successivo o per il finanziamento di altre tipologie di opere di urbanizzazione secondaria, come richiamate all'art.4, comma 3, del presente Regolamento;
4. I tempi e le scadenze indicate nel presente Regolamento sono di tipo perentorio;
5. I soggetti beneficiari ammessi ai contributi di cui al presente Regolamento che non rispettano le scadenze previste si considerano rinunciatari e la relativa pratica sarà definitivamente archiviata senza seguito;
6. In caso di riscontro di false dichiarazioni in fase istruttoria, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche leggi in caso di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dell'eventuale contributo assegnato e alla sospensione del soggetto dalla possibilità di accesso alle contribuzioni.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione adottato dal Consiglio Comunale.